

DELIBERAZIONE 27 GIUGNO 2023
282/2023/E/GAS

**APPROVAZIONE DI UNA VERIFICA ISPETTIVA NEI CONFRONTI DI UN'IMPRESA
ESERCENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO E MISURA DEL GAS NATURALE IN MATERIA DI
DICHIARAZIONI DEI DATI PATRIMONIALI RILEVANTI AI FINI TARIFFARI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1256^a del 27 giugno 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 23 maggio 2010, n. 164 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2015, n. 273/05 (di seguito: deliberazione 273/05) recante in Allegato A il "Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza" (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/GAS e il relativo Allegato A "Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 e per il periodo transitorio 2018-2019 (di seguito: RTTG 2018-2019) e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS e il relativo Allegato A "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (5PRT)" (di seguito: RTTG 2020-2023) e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS e il relativo Allegato A "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT)" (di seguito: RTTG 2024-2027) e s.m.i.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 prevede:

- all'articolo 2, comma 12, lettera g), che, tra l'altro, l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- all'articolo 2, comma 20, lettera c), che l'Autorità irroghi, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;
- all'articolo 2, comma 22, che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'articolo 8 del DPR 244/01 stabilisce che, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, il Collegio dell'Autorità può disporre, a norma del richiamato articolo 2, comma 12, lettera g), della medesima legge, accessi e ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza e a verificare l'adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
- con la deliberazione 273/05, l'Autorità ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa, relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza, per l'effettuazione di accertamenti dei dati e delle informazioni fornite dagli esercenti i servizi di pubblica utilità, eventualmente anche sotto forma di ispezioni e sopralluoghi presso i medesimi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la RTTG 2018-2019, la RTTG 2020-2023 e la RTTG 2024-2027 sono stati individuati i criteri per la determinazione dei ricavi di riferimento del servizio di trasporto e misura del gas naturale per i periodi di regolazione 2018-2019, 2020-2023 e 2024-2027;
- in ciascun anno, ai fini dell'aggiornamento tariffario, le imprese di trasporto sottopongono all'approvazione dell'Autorità, attenendosi alle modalità e alle tempistiche di cui ai sopra richiamati criteri di regolazione tariffaria, una proposta tariffaria, contenente dati di natura sia economica che fisico-tecnica;
- i criteri di regolazione tariffaria di cui alle deliberazioni sopra richiamate includono:
 - le regole di determinazione e aggiornamento del valore dell'attivo immobilizzato netto, comprensive delle modalità di trattamento degli incrementi patrimoniali e delle dismissioni, della distinzione per categoria di cespiti e per tipologia di investimento ai fini dell'incentivazione;
 - i criteri per la comunicazione all'Autorità delle informazioni rilevanti ai fini tariffari e, in particolare, la necessità che tali informazioni di natura economica e patrimoniale siano riconciliabili con quelle presenti nei bilanci

- delle società, sottoposti a revisione contabile, e nei relativi documenti contabili;
- specifiche condizioni per l'ammissibilità, ai fini tariffari, del valore delle immobilizzazioni (tra cui, in particolare, la relativa compatibilità con l'efficienza e la sicurezza del sistema, l'economicità e l'inclusione nei Piani di sviluppo dei gestori delle reti di trasporto);
 - i criteri di incentivazione degli investimenti;
 - le modalità di trattamento dei contributi percepiti per la realizzazione delle reti di trasporto;
 - specifiche disposizioni nei casi di utilizzo, per lo svolgimento del servizio, di infrastrutture di proprietà di soggetti terzi, che prevedono il ricorso ai dati patrimoniali presenti nei bilanci di tali soggetti;
 - i dati riportati nella proposta tariffaria (costi operativi, incrementi patrimoniali, contributi in conto capitale, dismissioni, ecc.) devono pertanto essere coerenti e riconciliabili con quelli desumibili dalle fonti contabili obbligatorie della società, nonché pertinenti con l'attività di trasporto e misura del gas naturale; con specifico riferimento ai dati patrimoniali, i valori indicati devono essere conformi con le modalità di valorizzazione a costo storico di primo acquisto o di costruzione nel caso di lavori in economia, senza tenere conto di eventuali rivalutazioni;
 - la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità ha richiesto l'effettuazione di una verifica ispettiva, in materia di dichiarazione dei dati patrimoniali rilevanti ai fini tariffari, nei confronti di un'impresa di trasporto individuata sulla base di evidenze riscontrabili da un'analisi comparativa dei corrispettivi specifici d'impresa a copertura dei costi di rete regionale.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno approvare l'effettuazione di 1 (una) verifica ispettiva nei confronti di un'impresa esercente il servizio di trasporto e misura del gas naturale in materia di dichiarazioni dei dati patrimoniali ai fini tariffari;
- la verifica ispettiva sia svolta nell'ambito del vigente Protocollo di Intesa tra l'Autorità e la Guardia di Finanza

DELIBERA

1. di approvare l'effettuazione di 1 (una) verifica ispettiva nei confronti di un'impresa esercente il servizio di trasporto e misura del gas naturale, da effettuare, entro il 30 giugno 2024, secondo le modalità definite nel documento '*Verifica ispettiva in materia di dichiarazioni dei dati patrimoniali ai fini della determinazione delle tariffe di trasporto e misura del gas naturale: oggetto e modalità di effettuazione*', allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. di notificare il presente provvedimento all'esercente interessato mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
3. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico, di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e l'avviso di cui al precedente punto 2;
4. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2023;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini